Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 3 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb annuo . L. 50 — Un fascicolo . Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1941-XX, n. 1291.
Aumento degli organici della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli organici della Regia guardia di finanza per i servizi nazionali, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati di un generale di brigata.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 129 della legge 7 giugno 1934, n. 899, all'aumento di cui al precedente articolo sarà provveduto con promozione dal grado inferiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1292.
Modificazioni al regolamento generale dei servizi postali (Parte II - Servizi a danaro).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, col quale fu approvato il Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1382, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, concernente l'emanazione di separati regolamenti per l'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, con cui fu approvato il regolamento generale dei servizi postali (Parte II - Servizi a danaro);
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità di apportare talune modificazioni al citato regolamento generale dei Servizi postali (Parte II);
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento generale dei servizi postali (Parte II - Servizi a danaro) approvato con R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identità personale:

a) per somme superiori a L. 10.000:

1° mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;

2° ovvero mediante l'autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;

b) per somme superiori a L. 1000 e fino a L. 10.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera *a*):

1° mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'inscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purchè muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

2° ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1;

c) per somme non superiori a L. 1000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere *a*) e *b*):

1° mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purchè provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;

2° ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore, o munita di uno dei documenti di cui al n. 2 della precedente lettera *b*).

E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni ».

Art. 3.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento agli analfabeti, agli impossibilitati a firmare ed ai ciechi, è necessario l'intervento di due persone note all'ufficiale pagatore, che attestino l'identità personale del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con le proprie firme, seguite dalla qualifica « testimone », la quietanza apposta con segno di croce o con firma del percipiente medesimo.

Per somme non superiori a L. 10.000 è ammesso anche l'intervento di due testimoni provvisti di uno dei documenti personali di cui all'art. 9, lettera *b*) n. 2.

Se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia nemméno in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalle parole: « Per l'avente diritto, presente, ma impossibilitato a quietanzare ».

Art. 4.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Cessa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione quando i pagamenti siano eseguiti con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per i pagamenti fatti a persone omonime degli aventi diritto ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Qualora il richiedente non sia personalmente conosciuto dall'ufficio, l'accertamento della sua identità personale può avvenire mediante la garanzia di due testimoni cogniti e idonei ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 88 è sostituito dal seguente:

« Gli assegni all'ordine non possono essere tratti per importi inferiori a lire 50, tranne che da enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale ».

Art. 7.

All'art. 90 è aggiunto il seguente comma:

« Delle partecipazioni eventualmente non pervenutegli il correntista può ottenere un duplicato, purchè lo chieda non oltre un mese dalla data di iscrizione in conto corrente dell'operazione successiva a quella cui si riferisce il duplicato richiesto ».

Art. 8.

Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 126 è inserito il comma seguente:

« Per gli assegni fiduciari, tratti nella forma di localizzati, la delega all'incasso è valida soltanto se gli assegni stessi siano da riscuotere « a vista ».

Art. 9.

L'art. 127 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento degli assegni all'ordine è fatto al beneficiario o ultimo giratario personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore e di notoria solvibilità; altrimenti occorre la garanzia di altra persona avente i detti requisiti.

Per somme non eccedenti L. 1000 basta che il percipiente sia personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, o che possa comprovare la propria identità personale in uno dei modi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9.

Il pagamento degli assegni all'ordine tratti o girati a favore di analfabeti, d'impossibilitati a firmare e di ciechi, è fatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 10. Ove la somma superi le 1000 lire e il percipiente non sia conosciuto dall'ufficiale pagatore e notoriamente solvibile, i testimoni debbono possedere tali requisiti e firmare anche quali garanti.

Quando il pagamento di un assegno all'ordine venga effettuato previa conferma della regolarità del titolo da parte dell'ufficio dei conti correnti postali che lo ha vistato, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni comuni a tutti gli altri titoli, contemplate negli articoli 9 e 10 ».

Art. 10.

L'art. 131 è sostituito dal seguente:

« Il beneficiario di un assegno fiduciario all'ordine non girato, o localizzato, può chiedere che l'assegno stesso sia considerato postagiro e accreditato nel suo conto corrente ».

Art. 11.

All'art. 188 è aggiunto il seguente comma:

« E' data facoltà all'Amministrazione centrale di ammettere, a richiesta dei depositanti, altri vincoli non contemplati nei commi precedenti, e di regolarne nelle istruzioni le modalità ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 196 è sostituito dal seguente:

« I depositi possono essere effettuati, a seconda dei casi, dalle parti o dai loro procuratori, oppure dai cancellieri e da altri funzionari giudiziari. Però i libretti debbono essere sempre intestati alle parti, con le sole eccezioni seguenti:

1° intestazione a favore della Pretura o del Tribunale che dispone il deposito, quando si tratti di somme sequestrate nei procedimenti penali contro ignoti;

2° intestazione a favore delle Regie procure o, per delegazione di queste, dei pretori competenti, nel caso di somme pertinenti a cittadini italiani morti all'estero;

3° intestazione a favore di avvocati procuratori, legalmente esercenti davanti al Tribunale, quando si tratti di somme depositate per concorrere agli incanti ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 198 è sostituito dal seguente:

« Su richiesta delle parti e previo il nulla osta, a seconda dei casi, del presidente del Tribunale, del pretore, del conciliatore, e, ai fini penali, del procuratore del Re, del giudice istruttore, del pretore, l'Amministrazione centrale autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti, con le norme prescritte per i libretti postali di risparmio nominativi ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 206 è sostituito dai cinque commi seguenti:

« I depositi e i rimborsi possono anche essere eseguiti senza la presentazione dei fascicoli.

Alla fine di ogni quindicina gli enti intestatari debbono presentare all'ufficio postale i fascicoli, affinchè ne sia accertata la perfetta concordanza con quelli esistenti nell'ufficio stesso e vi siano aggiunte le operazioni eventualmente eseguite nella maniera consentita dal comma precedente.

Al termine di ciascun trimestre gli enti intestatari debbono spedire un estratto di ciascun fascicolo alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, la quale rimette alla Amministrazione centrale tutti gli estratti ricevuti, per i necessari accertamenti.

L'Amministrazione centrale, nei primi mesi di ogni anno, partecipa agli uffici postali l'importo degli interessi maturati per ciascun fascicolo nell'anno precedente, affinchè gli uffici stessi iscrivano tale importo sui propri fascicoli, nonchè su quelli degli enti, quando vengano presentati per qualsiasi motivo.

L'iscrizione degli interessi di cui al comma precedente non è valida ad interrompere i periodi stabiliti per la prescrizione dall'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 settembre 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pagliaio Vecchio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 luglio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pagliaio Vecchio » di pertinenza di Parente Filomena di Francesco; Petrella Vincenzo, Francesco, Concetta, Lucia di Patrizio; Parente Patrizio di Vincenzo; Parente Francesco fu Giuseppe, intestato, nel catasto del comune di Grazzanise, a Parente Filomena e Giovanna sorelle di Francesco proprietarie, e Parente Francesco fu Giuseppe usufruttuario in parte, partita 1806, foglio di mappa 17, particelle 13 e 32, per la superficie di Ha. 0.58.43 e con l'imponibile di L. 70,12.

Il fondo confina con la strada Olmitello, con la proprietà di Patrizio Petrella di Vincenzo, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà di Margherita Gravante ed altri fu Francesco.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 28 agosto 1941-XIX, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pagliaio Vecchio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato l'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1941-XX
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 48. — D'ELIA

(4626)

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 5 settembre 1940-XVIII relativo alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Leda*, alle parole: « dell'armatrice ditta Angelo De Giosa con sede a Bari », sono aggiunte le altre: « e dall'11 settembre 1941-XIX dell'armatore De Giosa Emanuele con sede a Bari ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1941-XX
Registro n. 15 *Marina, foglio n.* 101.

(4588)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Teodorani Fabbri Pio a vice presidente nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Aprilis Napoleone è nominato vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Teodorani Fabbri Pio a vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, in sostituzione del fascista Aprilis Napoleone;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Teodorani Fabbri Pio è nominato vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del fascista Aprilis Napoleone che cessa pertanto dalla carica di vice presidente della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4662)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Visconti Luigi a consigliere effettivo nella Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1939-XVIII, con il quale il fascista Aprosio Francesco Maria è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Visconti Luigi a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito stesso in sostituzione del fascista Aprosio Francesco Maria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Visconti Luigi è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Aprosio Francesco Maria che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4663)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Petrone Corrado a consigliere effettivo nella Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1940-XVIII, con il quale il fascista Ginnasi Flaminio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Petrone Corrado a consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante del Partito stesso in sostituzione del fascista Ginnasi Flaminio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Petrone Corrado è nominato consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Ginnasi Flaminio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4664)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Bergamaschi Carlo a consigliere effettivo nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Sessa Giulio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Bergamaschi Carlo a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante del Partito stesso in sostituzione del fascista Sessa Giulio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bergamaschi Carlo è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Sessa Giulio, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4665)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Leati Alfredo a consigliere effettivo nella Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Marinotti Franco è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Leati Alfredo a consigliere effettivo della Corporazione della chimica quale rappresentante del Partito stesso in sostituzione del fascista Marinotti Franco;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Leati Alfredo è nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Marinotti Franco il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4666)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Gana Leonardo a consigliere effettivo nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Luxardo Nicolò è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili e dei carburanti quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Gana Leonardo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito stesso in sostituzione del fascista Luxardo Nicolò;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gana Leonardo è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Luxardo Nicolò che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4667)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Gusatti Bonsembiante Bernardo a consigliere effettivo nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;
Visti i propri decreti 2 settembre 1940-XVIII e 14 dicembre 1940-XIX, con i quali i fascisti Gusatti Bonsembiante Bernardo e Mancini Luigi Paolo sono stati nominati il primo consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria e il secondo consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Gusatti Bonsembiante Bernardo a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante del Partito stesso in sostituzione del fascista Mancini Luigi Paolo, nominato segretario federale comandato;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gusatti Bonsembiante Bernardo cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Mancini Luigi Paolo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4668)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Santamaria Enrico a consigliere effettivo nella Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Giovannini Mario cessa della carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato vice presidente della Corporazione stessa;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Santamaria Enrico a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito stesso al posto lasciato vacante dal fascista Giovannini Mario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Santamaria Enrico è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto lasciato vacante dal fascista Giovannini Mario.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4669)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Spadafora di Spadafora Gutierez a consigliere effettivo nella Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Fregonara Mario è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione dei cereali;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Spadafora di Spadafora Gutierez a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per la produzione dei cereali in sostituzione del fascista Fregonara Mario, caduto in combattimento;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Spadafora di Spadafora Gutierez è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei datori di lavoro per la produzione dei cereali, in sostituzione del fascista Fregonara Mario, caduto in combattimento.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4670)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Giovacchini Petru a consigliere effettivo nella Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Pagnone Carlo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori per la panificazione e per il commercio dei cereali;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Giovacchini Petru a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per la panificazione e per il commercio dei cereali, in sostituzione del fascista Pagnone Carlo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovacchini Petru è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori per la panificazione e per il commercio dei cereali, in sostituzione del fascista Pagnone Carlo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4671)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Pattini Ampellio a consigliere effettivo nella Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Pattini Ampellio e Cravino Andrea sono stati nominati: il primo consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti e il secondo consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Pattini Ampellio a consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Cravino Andrea;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pattini Ampellio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Cravino Andrea che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4675)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Nardi Vincenzo a consigliere effettivo nella Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Aneris Gaetano è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori per la produzione dei cereali;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Nardi Vincenzo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dei cereali, in sostituzione del fascista Aneris Gaetano, nominato segretario federale;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Nardi Vincenzo è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dei cereali, in sostituzione del fascista Aneris Gaetano che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4672)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Reatto Marino a consigliere effettivo nella Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gaidoni Antonio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori per la produzione dei cereali;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Reatto Marino a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dei cereali in sostituzione del fascista Gaidoni Antonio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Reatto Marino è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dei cereali, in sostituzione del fascista Gaidoni Antonio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4673)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Vaccaro Giorgio a consigliere effettivo nella Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Tecchio Vincenzo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Vaccaro Giorgio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione in sostituzione del fascista Tecchio Vincenzo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vaccaro Giorgio è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Tecchio Vincenzo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4674)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Guglielmi Nino a consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola e olearia;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Angelini Franco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, ed è nominato consigliere effettivo della stessa Corporazione quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Guglielmi Nino a consigliere effettivo della suddetta Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Angelini Franco;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Guglielmi Nino è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Angelini Franco.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4676)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Baiocchi Adolfo a consigliere effettivo nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gorio Giovanni è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Baiocchi Adolfo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio in sostituzione del fascista Gorio Giovanni, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Baiocchi Adolfo è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Gorio Giovanni, deceduto.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4677)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Stagno Italo a consigliere effettivo nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale i fascisti Pescosolido Giuliano e Stagno Italo sono stati nominati il primo consigliere effettivo e il secondo consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Stagno Italo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Pescosolido Giuliano;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Stagno Italo cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Pescosolido Giuliano che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della suddetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4678)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Studiati Cesare a consigliere effettivo nella Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Studiati Cesare e Roiatti Gino sono stati nominati: il primo consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia e il secondo consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Studiati Cesare a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Roiatti Gino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Studiati Cesare cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Roiatti Gino che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4679)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1941-XX.

Assegnazione del comune di Bressanone, in provincia di Bergamo, alla classe « G » agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 23 dicembre 1940-XIX, n. 1997, col quale il comune di S. Andrea in Monte è stato aggregato al comune di Bressanone;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse, ripartisce i comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936, approvato col R. decreto 25 marzo 1937, n. 462, i due accennati Comuni avevano una popolazione residente, legale, così distinta:

Bressanone - n. 9503 abitanti;
S. Andrea in Monte - n. 1739 abitanti;

per il che il nuovo comune di Bressanone, risultando di una complessiva popolazione legale di n. 11.242 abitanti, deve essere conseguentemente assegnato alla classe *G*;

Decreta:

Il comune di Bressanone (Bolzano) è assegnato alla classe *G* agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il prefetto della provincia di Bolzano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

(4648) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1941-XX.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Vercelli e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII col quale fu provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Vercelli;

Ritenuta l'opportunità di affidare la gestione dell'Ente ad un commissario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Vercelli è sciolto ed il fascista Plinio Mutto è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1941-XX

(4649) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.
Nomina del Consigliere nazionale Mario Ascione a commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

di concerto con i Ministri per le comunicazioni, corporazioni e con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, ed il decreto del Capo del Governo, DUCE del Fascismo, 20 agosto 1935-XIII (pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre successivo) contenente disposizioni relative ai trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito, con modificazioni nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto del Capo del Governo, DUCE del Fascismo, 23 settembre 1935-XIII, contenenti disposizioni sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

Ritenuta la opportunità di coordinare le importazioni e le esportazioni per la Sardegna mediante la nomina di apposito commissario;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Mario Ascione è nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: TASSINARI

Il Ministro per le comunicazioni: HOST-VENTURI

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

Il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra: FAVAGROSSA

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1941-XX.
Cessazione del sig. Ettore Grosselli dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1935-XIII col quale il sig. Ettore Grosselli di Giuseppe fu nominato rappresentante alle grida del sig. Luigi Comi, agente di cambio presso la Borsa di Milano:

Visto l'atto notarile relativo alla rinunzia del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Ettore Grosselli di Giuseppe cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Luigi Comi.

Roma, addì 27 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei combustibili liquidi per uso agricolo.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 118 del 2 settembre scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 176 del 24 novembre corrente, ha stabilito che, con decorrenza dal 16 corrente, i prezzi di vendita della miscela agricola benzina-alcole, del petrolio alcole e del gasolio agricolo vengano ridotti alla cifra unica di L. 205,30 al quintale per tutti i depositi per merce resa in fusti senz'altro aggravio.

(4718)

Riassunto circolari P. 144 e P. 179 rispettivamente del 21 ottobre 1941 e del 27 novembre 1941-XX relative all'uso dei cartellini sui prodotti tipo tessili.

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 144 del 21 ottobre 1941-XIX, ha revocato l'autorizzazione concessa con la circolare P. 54 e P. 128, rispettivamente del 3 maggio e 27 settembre 1941-XIX in merito all'uso dei cartellini sui prodotti tessili, ed ha stabilito che conseguentemente dovranno essere d'ora innanzi integralmente osservate le norme dell'art. 5 dei due decreti Ministeriali 16 marzo 1941 e 11 agosto 1941-XIX, circa l'obbligo di apporre *sul prodotto*, mediante tessitura ed impressione ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania, l'indicazione della ditta produttrice, della categoria cui appartiene il prodotto, del numero, del tipo e del prezzo massimo di vendita al consumatore.

Per i tessuti tipo le indicazioni prescritte potranno essere apposte, invece che in cimosa, a tergo dei manufatti.

Nei casi in cui il produttore per ragioni tecniche non sia in grado di inscrivere tutte le indicazioni volute dai due citati decreti, si consente, in via eccezionale che le indicazioni stesse, da farsi in tessitura, ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania, siano limitate al prezzo massimo di vendita al consumatore con le seguenti modalità:

a) per i tessuti indicare il prezzo a metro lineare ad intervalli di almeno un metro l'uno dall'altro;

b) per le calze indicare il prezzo a paio su ogni calza;

c) per le maglierie della categoria *E* prodotte su telai circolari ed a catena, indicare il prezzo di vendita a chilo al consumatore su ogni capo;

d) per i copriletti della categoria *H*, indicare il prezzo a metro quadrato su ogni capo;

e) per i tessuti a maglia delle categorie *I* ed *L* indicare il prezzo a chilo ad intervalli di un metro l'uno dall'altro.

In tal caso però il produttore è tenuto ad applicare ai prodotti anche i cartellini forniti dall'Ente del Tessile Nazionale con le modalità già stabilite e con tutte le indicazioni prescritte.

Le iscrizioni ad inchiostro indelebile o decalcomania dovranno essere leggibili chiaramente dal consumatore e perciò dovranno essere fatte in colori contrastanti con quelli di fondo del tessuto.

Non è ammesso l'uso delle decalcomanie a fondo oro o argento.

E' consentito ancora l'impiego, con le modalità già stabilite, dei cartellini forniti dall'Ente del Tessile Nazionale per i seguenti manufatti:

1) fazzoletti delle categorie *A* e *D*;

2) scialli e scialletti delle categorie *C* e *D*;

3) asciugamani a spugna e pannolini a spugna della categoria *D*;

4) coperte a mollettone della categoria *D*;

5) maglieria prodotta su macchine rettilinee e tubolari della categoria *E*;

6) maglieria confezionata della categoria *I*;
7) guanti della categoria *L*;
8) servizi da tavola delle categorie *M* e *N*;
9) coperte della categoria *C*.

(4719)

Riassunto circolare P. 169 del 17 novembre 1941-XX, relativa ai prezzi della corteccia di gelso e della fibra di gelso

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 169 del 17 novembre 1941-XX, diretta ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, in seguito ad analoga proposta della Commissione corporativa incaricata dell'esame delle questioni relative ai prezzi della corteccia di gelso e del gelsofil, ha determinato i seguenti prezzi massimi per i suddetti prodotti:

Corteccia di gelso: L. 100 al quintale per prodotto sano, non ammuffito, asciugato all'aria e contenente la percentuale di umidità e le relative tolleranze che saranno specificate dalla Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali di Milano. Detto prezzo s'intende per prodotto pressato con pressa foraggio, posto a piè di magazzino presso i singoli centri di ammasso che verranno stabiliti nelle provincie di Udine, Venezia e Treviso.

Fibra di gelso (*gelsofil*): L. 18,50 al chilogramma franco stabilimento produttore, comprensivo della quota di ammortamento degli impianti, per prodotto avente le caratteristiche di umidità e di qualità che saranno precisate dalla predetta Regia stazione sperimentale.

I suddetti prezzi dovranno rimanere in vigore per le campagne 1941-42-43.

(4721)

Riassunto circolari P. 107 e P. 147 rispettivamente del 13 agosto e del 22 ottobre 1941-XIX, relative al premio da concedere a chi consegna la lana ex materasso.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 107 del 13 agosto 1941-XIX, allo scopo di stimolare la messa a disposizione delle Forze armate del maggior quantitativo possibile di lana usata ex materasso, ha consentito che, fermi restando i prezzi di cui al telegramma P. 94 del 17 luglio c. a., si accordino, a coloro che consegnino tale lana al Consorzio italiano commercianti lane nazionali o ai suoi incaricati, i seguenti premi:

Lana fina L. 12 a chilo.
Lana ordinaria L. 14 a chilo.

Con circolare P. 147 del 22 ottobre 1941-XIX, è stato stabilito che tali premi avranno vigore sino al 31 gennaio 1942-XX.

(4722)

Nomina del vice presidente per il Consorzio interprovinciale fra i macellai con sede a Torino per la raccolta, la salatura e la distribuzione delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 28 novembre 1941-XX, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, che approva lo statuto-tipo dei Consorzi obbligatori fra i macellai, è stato nominato il vice presidente del Consorzio interprovinciale per la raccolta, la salatura e la distribuzione delle pelli grezze bovine ed equine con sede a Torino, nella persona del rag. Mario Spotti.

(4660)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19200 del 23 ottobre 1941-XIX, la signora Coen Carla Malvina di Renato e di Giori Elvira, nata a Milano il 18 aprile 1915, residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello « Giori » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4654)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe (gruppo A, grado 7°)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941-XIX, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sulla Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1941-XIX, col quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe riservando altri quattro posti a favore dei chiamati alle armi.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorio, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per gli ex combattenti, i decorati al valore militare, gli invalidi di guerra o per la causa fascista, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i coniugati e coloro che abbiano figli viventi nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo.

Lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile per la nomina degli aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Gli aspiranti indicati nella lettera c), che non siano in possesso del requisito di cui al comma precedente, saranno ammessi al concorso, ferma restando, però, quanto all'eventuale conferimento del posto, nel grado per il quale concorrono, l'osservanza delle norme di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramine del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino inscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito, ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito opportunamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

3) dichiarazione dell'aspirante — in carta esente da bollo — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

4) certificato di contratto matrimonio;

5) stato di famiglia;

6) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 6, nonchè dei seguenti:

7) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

8) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

9) certificato di cittadinanza italiana;

10) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

11) certificato generale del casellario giudiziario;

12) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

13) certificato del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio e corredata dal certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista come al precedente n. 1.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della causa fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale o debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 2, 5, 9, 10 e 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 13 di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti residenti nelle colonie od all'estero potranno presentare nel termine prescritto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Per gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale e processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale; sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione del Regno designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, e 4 del R. decreto 13 gennaio 1941-XIX, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 6 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(4661)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno XVIII;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 1940-XVIII, col quale fu bandito un concorso per titoli a dieci posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX e 21 aprile 1941-XIX, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1941-XIX e n. 112 del 18 maggio 1941-XIX, con i quali furono apportate varianti al concorso suddetto, riducendo, fra l'altro, da 10 a 7 il numero dei posti messi a concorso;

Visto il risultato dell'esame dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso stesso;

Ritenuto regolare il procedimento dell'esame suddetto;

Visti l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923-III, n. 2960, le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1542, il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, il R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVIII, n. 1728;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suddetto:

1. Padricelli Eugenio, punti 46, invalido di guerra;
2. Di Vita Salvatore, punti 35, ex combattente;
3. Pontillo Pietro, punti 33, ex combattente,
4. Pergola Rocco, punti 32, ex combattente,
5. Comandini Giuseppe, punti 30, ex combattente;
6. Porcino Giovanni, punti 29, ex comb., moglie, 4 figli;
7. Maglietta Camillo, punti 29, ex comb., moglie, 1 figlio;
8. Galante Vito Nicola, punti 28;
9. Froldi Angelo, punti 27, nato il 5 febbraio 1901;
10. Rossi Marino, punti 27, nato il 4 ottobre 1904;
11. Finizio Gennaro, punti 26,5;
12. Caselli Emidio, punti 26, ex combattente;
13. Ficola Ezechiele, punti 26;
14. Botti Gino, punti 24, cr. guerra, moglie, 2 figli;
15. Rossi Giuseppe, punti 24, cr. guerra, moglie, 1 figlio;
16. Barbuto Giuseppe, punti 24, ex combattente;
17. Di Stefano Giovanni, punti 24, moglie, 2 figli;
18. Botti Manlio, punti 24, moglie, 1 figlio;
19. Palleschi Pasquale, punti 23, ante marcia, moglie, 2 figli;
20. Scanni Umberto, punti 23, moglie, 1 figlio;
21. Moscardini Carlo, punti 23, moglie;
22. Arduini Mario, punti 23 celibe;
23. Battarelli Vittorio, punti 22, ex combatt., moglie, 2 figli, nato il 16 aprile 1899;
24. Ronci Alfonso, punti 22, ante marcia, moglie, 2 figli;
25. Rosini Lello, punti 22, moglie, 2 figli;
26. Parlato Mario, punti 22, moglie;
27. Casula Francesco, punti 21, socio Associazione famiglie numerose;
28. Perini Fausto, punti 21, moglie, 1 figlio, nato 16 luglio 1907;
29. Giuntarelli Agostino, punti 21, moglie, 1 figlio, nato 9 novembre 1910;
30. Paganelli Mario, punti 20,5, ex combattente;
31. Pucci Ettore, punti 20,5;
32. Tocci Giuseppe, punti 20, ex combattente;
33. Narducci Armando, punti 20;
34. Tartaglia Spartaco, punti 19, Marcia su Roma, moglie, 7 figli;
35. Santurri Giuseppe, punti 19, cr. guerra, moglie, 5 figli;
36. Fortunato Andrea, punti 19;
37. Zampini Vincenzo, punti 18,50;
38. Bonamore Pietro, punti 18, croce di guerra;
39. Enea Giovanni, punti 18, ex combatt. moglie, 1 figlio;
40. Perri Angelo, punti 18, ex combatt., celibe;
41. Di Chio Pasquale, punti 17,50, invalido 5ª categoria;
42. Cucuzza Antonino, punti 17, croce di guerra;
43. Chini Gualtiero, punti 17, ex combattente;
44. Agostini Egidio, punti 17;
45. Verde Antonio, punti 16, croce di guerra;
46. Arpino Francesco, punti 16, moglie, 2 figli, nato il 4 agosto 1903;
47. Santirocchi Augusto, punti 16, moglie, 2 figli, nato il 25 marzo 1905;
48. Trozzi Antonio, punti 15,50, invalido 9ª categoria;
49. Rizzello Luigi, punti 15;
50. Natalini Cesare, punti 14,50;
51. Di Massimo Umberto, punti 14, croce guerra, ha prestato servizio Min. LL. PP. per più di un anno;

52. Mancuso Pasquale, punti 14, croce di guerra;
53. Furforoso Demetrio, punti 14, ex combatt., ha prestato servizio Min. LL. PP. per più di un anno;
54. Di Cerbo Alfonso, punti 14, ex combattente;
55. Perotti Emanuele, punti 14, moglie, 1 figlio, nato il 17 novembre 1905;
56. Raffa Gaetano, punti 14, moglie, 1 figlio, nato il 10 novembre 1910;
57. Pagano Gaetano, punti 13, croce guerra, ex combatt., moglie, 1 figlio, nato il 9 gennaio 1903;
58. Brocanelli Gino, punti 13, croce di guerra, ante marcia, moglie, 1 figlio, nato il 1° marzo 1911;
59. Leone Pellegrino, punti 13, moglie, 3 figli, nato il 7 aprile 1907;
60. Capitelli Gioacchino, punti 13, moglie, 3 figli, nato il 10 marzo 1910;
61. Bernesco Lavore Gius., punti 13, moglie, 2 figli;
62. Seminara Onofrio, punti 12, orfano di guerra;
63. Casciani Guglielmo, punti 12, croce di guerra, moglie, 1 figlio;
64. Rossi Antino, punti 12, croce di guerra, moglie;
65. Di Nicolò Corinto, punti 12;
66. La Rosa Salvatore, punti 11, croce di guerra al valore;
67. Grasso Francesco, punti 11, ha prestato servizio Min. LL. PP. per oltre un anno;
68. Vartolo Francesco Gerardo, punti 11, moglie, 3 figli;
69. Eramo Romualdo, punti 11, moglie, 2 figli;
70. Menegazzo Giuseppe, punti 10, invalido 5ª categoria;
71. Casali Ermanno, punti 10, ex combatt., ha prestato servizio Min. LL. PP. per oltre un anno;
72. Antonelli Francesco, punti 10, ex combattente;
73. Greco Prospero, punti 10;
74. Furitano Tommaso, punti 9, ex combattente;
75. Bica dott. Salvatore, punti 9;
76. Bracchetti Nestore, punti 8, ex combatt., moglie, 3 figli;
77. Giambenedetti Italo, punti 8, ex combatt., moglie, 2 figli;
78. Benassi Filippo, punti 8, ex combatt., moglie;
79. Belluomo Salvatore, punti 8, moglie, 1 figlio;
80. Chirico Domenico, punti 8, celibe, sergente;
81. Ruggieri Massimino, punti 7,50·
82. Pinelli Michele, punti 7, ex combattente;
83. De Bellis Donato, punti 7;
84. Bagnoli Natale, punti 6,5;
85. Donato Domenico, punti 6, croce di guerra;
86. Pacella Mario, punti 6, ex combatt., celibe, nato il 3 gennaio 1911;
87. Barbuto Angelo, punti 6, ex combatt., celibe, nato il 24 gennaio 1913;
88. Calzerano Donato, punti 6, moglie, 3 figli;
89. Carra Rocco, punti 6, moglie, 1 figlio;
90. Gismondi Giuseppe, punti 5, ex combatt., moglie, 1 figlio;
91. Scavuzzo Antonino, punti 5, ex combatt., celibe, nato il 2 settembre 1909;
92. Petrussa Angelo, punti 5, ex combatt., celibe, nato il 20 gennaio 1911;
93. D'Alessandro Paolo, punti 5, ex combatt., 2 figli;
94. Pecchia Gennaro, punti 5, ex combatt., 1 figlio;
95. Giangregorio Beniamino, punti 4;
96. Camparato Calogero, punti 3, figlio d'invalido di guerra;
97. Testa Ugo, punti 3, celibe, nato il 26 agosto 1907;
98. Nicolò Filippo, punti 3, celibe, nato il 7 maggio 1909;
99. Duranti Adelio, punti 2, celibe, nato il 17 marzo 1910;
100. Campanella Saverio, punti 2, celibe, nato l'8 marzo 1914;
101. Rinaldi Carlo, celibe, nato il 23 giugno 1915;
102. Marigliano Sabato, punti 2, celibe, nato il 4 gennaio 1920;
103. Pimpo Mario, punti 2, celibe, nato il 26 luglio 1922;
104. Cencelli Ruggero, punti 1, celibe.

Art. 2.

Tenute, peraltro, presenti le disposizioni in vigore circa la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, disposizioni che stabiliscono doversi dare nei concorsi per i ruoli del personale subalterno la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità fino a raggiungere la percentuale del 20 % dei posti di organico·

Ritenuto che, non risultando nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale attualmente raggiunta tale percentuale (in quanto su 87 posti di organico esistenti nel ruolo suddetto 11 posti soltanto, dei 17 costituenti la percentuale stabilita risultano presentemente coperti debbono conseguire la nomina oltre l'invalido primo classificato nella graduatoria, i tre invalidi di guerra riusciti idonei al concorso stesso non classificati tra i primi sette della graduatoria di merito.

Pertanto la graduatoria viene a risultare come appresso:

1. Padricelli Eugenio, punti 46, invalido di guerra, di ruolo;
2. Di Chio Pasquale, punti 17,50, invalido di guerra, avventizio;
3. Trozzi Antonio, punti 15,50, invalido di guerra, estraneo all'Amministrazione;
4. Menegazzo Giuseppe, punti 10, invalido di guerra, estraneo all'Amministrazione;
5. Di Vita Salvatore, punti 35, ex combattente;
6. Pontillo Pietro, punti 33, ex combattente;
7. Pergola Rocco, punti 32, ex combattente;
8. Comandini Giuseppe, punti 30 ex combattente;
9. Porcino Giovanni, punti 29, ex combattente, moglie 4 figli;
10. Maglietta Camillo, punti 29, ex combattente, moglie 1 figlio;
11. Galante Vito Nicola, punti 28;
12. Froldi Angelo, punti 27, nato il 5 febbraio 1901;
13. Rossi Marino, punti 27, nato il 4 ottobre 1904;
14. Finizio Gennaro, punti 26,50;
15. Caselli Emilio, punti 26, ex combattente;
26. Ficola Ezechiele, punti 26;
17. Botti Gino, punti 24, croce guerra, moglie 2 figli;
18. Rossi Giuseppe, punti 24, croce guerra, moglie 1 figlio;
19. Barbuto Giuseppe, punti 24, ex combattente;
20. Di Stefano Giovanni, punti 24, moglie 2 figli;
21. Botti Manlio, punti 24, moglie 1 figlio;
22. Palleschi Pasquale, punti 23, ante marcia, moglie 2 figli;
23. Scanni Umberto, punti 23, moglie 1 figlio;
24. Moscardini Carlo, punti 23, moglie;
25. Arduini Mario, punti 23, celibe,
26. Battarelli Vittorio, punti 22, ex combattente, moglie, 2 figli, nato il 16 aprile 1899;
27. Ronci Alfonso, punti 22, ante marcia, moglie, 2 figli, nato il 26 settembre 1905;
28. Rosini Lello, punti 22 moglie, 2 figli;
29. Parlato Mario, punti 22, moglie;
30. Casula Francesco, punti 21, socio Associazione famiglie numerose;
31. Perini Fausto, punti 21, moglie, 1 figlio, nato il 16 luglio 1907;
32. Giuntarelli Agostino, punti 21, moglie, 1 figlio, nato il 9 novembre 1910;
33. Paganelli Mario, punti 20,50, ex combattente;
34. Pucci Ettore, punti 20,50;
35. Tocci Giuseppe, punti 20, ex combattente;
36. Narducci Armando, punti 20;
37. Tartaglia Spartaco, punti 19, Marcia su Roma, moglie, 7 figli;
38. Santurri Giuseppe, punti 19, croce guerra, moglie, 5 figli;
39. Fortunato Andrea, punti 19;
40. Zampini Vincenzo, punti 18,50;
41. Bonamore Pietro, punti 18, croce guerra;
42. Enea Giovanni, punti 18, ex combattente, moglie, 1 figlio;
43. Perri Angelo, punti 18, ex combattente, celibe;
44. Cucuzza Antonino, punti 17, croce guerra;
45. Chini Gualtiero, punti 17, ex combattente;
46. Agostini Egidio, punti 17;
47. Verde Antonio, punti 16, croce guerra;
48. Arpino Francesco, punti 16, moglie, 2 figli, nato il 4 agosto 1903;
49. Santirocchi Augusto, punti 16, moglie, 2 figli, nato il 23 marzo 1905;
50. Rizzello Luigi, punti 15;
51. Natalini Cesare, punti 14,50;
52. Di Massimo Umberto, punti 14, croce guerra, ha prestato servizio Ministero LL. PP. per oltre un anno;
53. Mancuso Pasquale, punti 14, croce guerra;
54. Furforoso Demetrio, punti 14, ex combattente, ha prestato servizio Ministero LL. PP. per oltre un anno;
55. Di Cerbo Alfonso, punti 14, ex combattente;
56. Perotti Emanuele, punti 14, moglie, 1 figlio, nato il 17 novembre 1905;
57. Raffa Gaetano, punti 14, moglie, 1 figlio, nato il 10 novembre 1910;
58. Pagano Gaetano, punti 13, croce guerra, ex combattente, moglie, 1 figlio, nato il 9 gennaio 1903;
59. Brocanelli Gino, punti 13, croce guerra, ante marcia, moglie, 1 figlio, nato il 1° marzo 1911;
60. Leone Pellegrino, punti 13, moglie, 3 figli, nato il 7 aprile 1907;
61. Capitelli Gioacchino, punti 13, moglie, 3 figli, nato 10 marzo 1910;
62. Bernesco Lavore Giuseppe, punti 13, moglie, 2 figli;
63. Seminara Onofrio, punti 12, orfano guerra;
64. Casciani Guglielmo, punti 12, croce guerra, moglie, 1 figlio;

65. Rossi Antonio, punti 12, croce guerra, moglie;
66. Di Nicolò Corinto, punti 12;
67. La Rosa Salvatore, punti 11, croce guerra al valore;
68. Grasso Francesco, punti 11, ha prestato servizio al Ministero LL. PP. per oltre un anno;
69. Vartolo Francesco Gerardo, punti 11, moglie, 3 figli;
70. Eramo Romualdo, punti 11, moglie. 2 figli;
71. Casali Ermanno, punti 10, ex combattente, ha prestato servizio al Ministero LL. PP. per oltre un anno;
72. Antonelli Francesco, punti 10. ex combattente;
73. Greco Prospero, punti 10;
74. Furitano Tommaso, punti 9, ex combattente;
75. Bica dott. Salvatore, punti 9;
76. Bracchetti Nestore, punti 8, ex combattente, moglie, 3 figli;
77. Giambenedetti Italo, punti 8, ex combattente, moglie, 2 figli;
78. Benassi Filippo, punti 8, ex combattente, moglie;
79. Belluomo Salvatore, punti 8, moglie, 1 figlio;
80. Chirico Domenico, punti 8, celibe;
81. Ruggieri Massimino, punti 7,50;
82. Pinelli Michele, punti 7, ex combattente;
83. De Bellis Donato, punti 7;
84. Bagnoli Natale, punti 6,50;
85. Donato Domenico, punti 6, croce guerra;
86. Pacella Mario, punti 6, ex combattente, celibe, nato il 3 gennaio 1911;
87. Barbuto Angelo, punti 6, ex combattente, celibe, nato il 24 gennaio 1913;
88. Calzerano Donato, punti 6, moglie, 3 figli;
89. Carrà Rocco, punti 6, moglie, 1 figlio;
90. Gismondi Giuseppe, punti 5, ex combattente, moglie, 1 figlio;
91. Scavuzzo Antonino, punti 5, ex combattente, celibe, nato il 2 settembre 1909;
92. Petrussa Angelo, punti 5, ex combattente, celibe, nato il 20 gennaio 1911;
93. D'Alessandro Paolo, punti 5, moglie, 2 figli;
94. Pecchia Gennaro, punti 5, moglie, 1 figlio;
95. Giangregorio Beniamino, punti 4;
96. Comparato Calogero, punti 3, figlio d'invalido di guerra;
97. Testa Ugo, punti 3, celibe, nato il 26 agosto 1907;
98. Nicolò Filippo, punti 3, celibe, nato il 7 maggio 1909;
99. Duranti Adelio, punti 2, celibe, nato il 17 marzo 1910;
100. Campanella Saverio, punti 2, celibe, nato l'8 marzo 1914;
101. Rinaldi Carlo, punti 2, celibe, nato il 23 giugno 1915;
102. Marigliano Sabato, punti 2, celibe, nato il 4 gennaio 1920;
103. Pimpo Mario, punti 2, celibe, nato il 26 luglio 1922;
104. Cencelli Ruggero, punti 1.

Art. 3.

Sono dichiarati pertanto vincitori del concorso stesso:

1. Padricelli Eugenio, invalido di guerra, 8 anni di servizio di ruolo, 3 campagne, coniugato con 10 figli;
2. Di Chio Pasquale, invalido di guerra, 2 anni di servizio di avventiziato, 1 campagna, coniugato con 4 figli;
3. Trozzi Antonio, invalido di guerra, 2 campagne, estraneo alla Amministrazione, coniugato con 4 figli;
4. Menegazzo Giuseppe, invalido di guerra, 2 campagne, estraneo alla Amministrazione, coniugato;
5. Di Vita Salvatore, 20 anni di servizio, 1 campagna, coniugato con 5 figli;
6. Pontillo Pietro, 15 anni di servizio, 3 campagne, coniugato con 2 figli;
7. Pergola Rocco, 11 anni di servizio, 6 campagne, coniugato con 3 figli.

Art. 4.

Sono dichiarati idonei nel concorso in parola:

1. Comandini Giuseppe;
2. Porcino Giovanni;
3. Maglietta Camillo;
4. Galante Vito Pasquale;
5. Froldi Angelo;
6. Rossi Marino;
7. Finizio Gennaro;
8. Caselli Emidio;
9. Ficola Ezechiele;
10. Botti Gino;
11. Rossi Giuseppe;
12. Barbuto Giuseppe;
13. Di Stefano Giovanni;
14. Botti Manlio;
15. Palleschi Pasquale;
16. Scanni Umberto;
17. Moscardini Carlo;
18. Arduini Mario;
19. Battarelli Vittorio;
20. Ronci Alfonso;
21. Rosini Lello;
22. Parlato Mario;
23. Casula Francesco;
24. Perini Francesco;
25. Giuntarelli Agostino;
26. Paganelli Mario;
27. Pucci Ettore,
28. Tocci Giuseppe;
29. Narducci Armando;
30. Tartaglia Spartaco;
31. Santurri Giuseppe;
32. Fortunato Andrea;
33. Zampini Vincenzo;
34. Bonamore Pietro;
35. Enea Giovanni;
36. Perri Angelo;
37. Cucuzza Antonio;
38. Chini Gualtiero;
39. Agostini Egidio;
40. Verde Antonio;
41. Arpino Francesco;
42. Santirocchi Augusto;
43. Rizzello Luigi;
44. Natalini Cesare;
45. Di Massimo Umberto;
46. Mancuso Pasquale;
47. Furforoso Demetrio;
48. Di Cerbo Alfonso;
49. Perotti Emanuele;
50. Raffa Gaetano;
51. Pagano Gaetano;
52. Brocanelli Gino;
53. Leone Pellegrino;
54. Capitelli Gioacchino;
55. Bernesco Lavore Giuseppe;
56. Seminara Onofrio;
57. Casciani Guglielmo;
58. Rossi Antonio;
59. Di Nicolò Corinto;
60. La Rosa Salvatore;
61. Grasso Francesco;
62. Vartolo Francesco Gerardo;
63. Eramo Romualdo;
64. Casali Ermanno;
65. Antonelli Francesco;
66. Greco Prospero;
67. Puritano Tommaso;
68. Bica dott. Salvatore;
69. Bracchetti Nestore;
70. Giambenedetti Italo;
71. Benassi Filippo;
72. Belluomo Salvatore;
73. Chirico Domenico;
74. Ruggieri Massimo;
75. Pinelli Michele;
76. De Bellis Donato;
77. Bagnoli Natale;
78. Donato Domenico;
79. Pacella Mario;
80. Barbuto Angelo;
81. Calzerano Donato;
82. Carrà Rocco;
83. Gismondi Giuseppe;
84. Scavuzzo Antonino;
85. Petrussa Angelo;
86. D'Alessandro Paolo;
87. Pecchia Gennaro;
88. Giangregorio Beniamino;
89. Comparato Calogero;
90. Testa Ugo;
91. Nicolò Filippo;
92. Duranti Adelio;
93. Campanella Saverio;
94. Rinaldi Carlo;
95. Marigliano Sabato;
96. Pimpo Mario;
97. Cencelli Ruggero.

Roma, addì 30 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(4616)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.